

Roma, 11 novembre 2004

Circolare n. 115/2004

Oggetto: Privacy – Misure minime di sicurezza ulteriore proroga al 30 giugno 2005 – Art. 6 D.L. 9.11.2004, n. 266 su, G.U. n.264 del 10.11.2004.

Slitta di ulteriori 6 mesi - dal 31 dicembre 2004 al 30 giugno 2005 - il termine per l'adeguamento alle misure minime di sicurezza per la protezione dei dati personali di cui al D.lgvo n.196/2003.

Com'è noto, tali misure riguardano gli archivi tenuti tramite mezzi elettronici (computer isolati o in rete e in generale qualsiasi dispositivo elettronico o comunque automatizzato) e consistono nell'introduzione di un sistema di "autenticazione informatica" per il riconoscimento degli incaricati alla gestione degli archivi.

Differita al 30 giugno del prossimo anno anche la decorrenza dell'obbligo di redigere il *Documento Programmatico della Sicurezza* da parte di chi gestisce dati personali sensibili (es. informazioni sui dipendenti quali dati sanitari, profili psicologici, iscrizione al sindacato, ecc.). Quel documento, che va conservato presso l'azienda ed aggiornato annualmente, deve indicare l'analisi dei rischi relativi alla protezione dei dati personali e gli accorgimenti messi in atto per evitare l'accesso abusivo da parte di estranei.

f.to dr. Piero M. Luzzati

Per riferimenti confronta circ.re conf.le n.71/2004
Allegato uno
D/n

© CONFETRA - La riproduzione totale o parziale è consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra.

G.U. n.264 del 10 novembre 2004 (fonte Guritel)

DECRETO-LEGGE 9 novembre 2004, n. 266

Proroga o differimento di termini previsti da disposizioni legislative.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

E m a n a

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

*** omissis ***

Art. 6.

Trattamento di dati personali

1. All'articolo 180 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole: «31 dicembre 2004» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2005»;

b) al comma 3, le parole: «31 marzo 2005» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2005».

Art. 7.

*** omissis ***

Art. 20.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 novembre 2004

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Giovanardi, Ministro per i rapporti con il Parlamento

Siniscalco, Ministro dell'economia e delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Castelli